SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

SABATO 16 FEBBRAIO 1963

(128ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

«Condono di sanzioni disciplinari» **(2617)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, *relatore* . *Pag.* 1839, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854
ANGELILLI 1847, 1853
BITOSSI 1842, 1845, 1846, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853
BUSONI 1841, 1846, 1849
GIANQUINTO 1844, 1849, 1851, 1853
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1847, 1848, 1850, 1853
MINIO 1850, 1853
NENNI Giuliana 1848
OLIVA . . . 1845, 1846, 1848, 1850, 1851, 1853
PASTORE 1846
SANSONE 1840, 1845, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852
TUPINI 1853

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baracco, Busoni, Ferrari, Gianquinto, Minio, Nenni Giuliana, Sansone, Schiavone, Secchia e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Nicola, Caruso, Lepore, Molinari, Pagni, Pellegrini, Picardi, Zampieri e Zotta, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Galli, Pastore, De Giovine, Moro, Russo, Bitossi, Angelilli, Oliva e Bonadies.

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraurdo.

SANSONE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari », già approvato dalla Camera dei deputati e

sul quale io stesso svolgerò una breve relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione del disegno di legge concernente la delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, da diversi settori della Camera fu sollecitata l'emanazione di un atto di clemenza anche per le infrazioni disciplinari commesse entro lo stesso periodo di tempo. In omaggio a tale voto è stato disposto il disegno di legge in discussione, il quale, adeguando ai medesimi criteri seguìti per i precedenti analoghi atti di clemenza e soprattutto avuto riguardo all'ultimo provvedimento emanato con il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95, nella ricorrenza dell'entrata in vigore della Costituzione, prevede il condono delle sanzioni disciplinari inflitte e da infliggere per atti da qualsiasi motivo determinati, commessi a tutto l'8 dicembre 1962, purchè tali sanzioni non comportino una risoluzione del rapporto d'impiego e di lavoro. Del condono proposto beneficieranno i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, nonchè i dipendenti dagli Enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi.

Al punto 1) dell'articolo 1 si dispone appunto che le sanzioni inflitte e da infliggere sono condonate, secondo le modalità che ho già illustrato, mentre al punto 2) si prevede, tra l'altro, la condizione che le sanzioni inflitte o da infliggere per beneficiare dal condono non superino la sospensione. Con l'articolo 2 si stabilisce, infine, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il vostro relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, date le alte finalità che con esso si perseguono, ed il fatto che un'eventuale modifica comporterebbe, con il ritorno alla Camera, la decadenza del provvedimento, per il particolare attuale momento di congiuntura.

S A N S O N E . Desidero chiarire la nostra posizione rispetto al disegno di legge in discussione. Debbo dichiarare anzitutto che il provvedimento è insufficiente e carente come efficacia legislativa. In effetti, quando all'articolo 1 si stabilisce che sono condonate le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962, purchè non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro, praticamente si concede un beneficio molto relativo, in quanto il condono non opera a tutti gli effetti della carriera. Condonare una pena significa che tale pena non verrà scontata; pertanto se è stata inflitta una censura, essa rimane, perchè la censura non è condonabile. Se vi è stata una sospensione dalla qualifica per 3 mesi prima dell'8 settembre 1962 il provvedimento non ha efficacia, perchè la sospensione è stata già espiata. Tutt'al più potrà avvantaggiarsi, dal provvedimento, qualche funzionario che ha subìto la sospensione per più mesi e che quindi viene a beneficiare del condono di una parte della pena. L'intenzione nostra e, penso, anche del Governo, era di dar vita a un provvedimento che amnistiasse le pene disciplinari, ossia evitasse il permanere nel fascicolo personale della menzione della sanzione inflitta, così da annullarne le conseguenze economiche e di carriera. Ed invece il disegno di legge in discussione non elimina tali conseguenze, perchè condonare significa, in pratica, non concedere alcun beneficio effettivo. Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle pene disciplinari consistono nel rimprovero verbale o scritto, nella censura, nella sospensione per uno o pochi giorni dallo stipendio o dalla qualifica, ossia di pene che nel 99 per cento dei casi sono state scontate, i dipendenti a tali pene sottoposti non vengono a ricevere alcun vantaggio dal provvedimento di condono, che sarebbe dovuto essere di amnistia. Si badi che proprio a favore di un provvedimento di amnistia si era pronunciata la Camera: questo è il punto cardine. Quindi si tratta di un disegno di legge che non ha alcun valore pratico, ma unicamente dimostrativo, presentato dal Governo per far ritenere di essere disposto

a fare qualcosa a favore dei funzionari della pubblica Amministrazione.

C'è di più. Dal 1951 al 1957 molti dipendenti, specialmente del Ministero della difesa, sono stati licenziati a causa della loro posizione sindacale. Come si ricorderà, infatti, il Ministero della difesa operò una vera e propria falcidia, perchè procedette al licenziamento di circa 3.000 operai, adducendo a pretesto il pericolo dell'infiltrazione rossa nei settori preposti alla salvaguardia della Patria. Vi sono state così migliaia di operai messi sul lastrico. Ebbene, di tali operai, nel provvedimento in discussione, non vi è una parola, nemmeno l'impegno di un riesame della loro posizione.

Di fronte a constatazioni così gravi in ordine alle lacune del disegno di legge noi non abbiamo potuto fare a meno di predisporre una serie di emendamenti, la cui presentazione comporta in questo momento particolare una precisa responsabilità, cosicchè vorremmo prima sentire in proposito il parere del rappresentante del Governo e quello della maggioranza. Abbiamo approntato anche degli ordini del giorno, tendenti a precisare l'esatta interpretazione che, a nostro giudizio, dovrebbe essere data al provvedimento; ordini del giorno sui quali potremmo ripiegare rinunciando agli emendamenti, a condizione che vi sia un preciso impegno di tenerne conto da parte del Governo. Il primo di tali ordini del giorno recita:

« La 1ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2617, avente per oggetto « Condono di sanzioni disciplinari »; considerato che il provvedimento si limita ad un condono di penalità disciplinari che conservano tutti gli effetti, impegna il Governo:

a) a considerare il condono concesso come avente efficacia al fine degli avanzamenti di carriera e della ricostruzione di carriera;

b) ad esaminare la possibilità di dare facoltà ai licenziati dal 1951 per ragioni sindacali di poter essere riassunti a domanda ».

Noi vorremmo, cioè, che il Governo desse, in sede applicativa, il valore di amnistia, tanto per intenderci in chiave legale, alla parola condono. Se il Governo fosse disposto a impegnarsi in questo senso, noi ritireremmo gli emendamenti, nella speranza che nella prossima legislatura fosse varato un provvedimento di amnistia concepito secondo il voto già più volte espresso dal Parlamento.

B U S O N I . Ritengo opportuno integrare quanto affermato dal compagno Sansone, ricordando che fin dal 1953 la Camera dei deputati votò all'unanimità un ordine del giorno a firma degli onorevoli Di Vittorio, Santi, Foa e Novella con il quale si impegnava il Governo a provvedere alla totale cancellazione dei provvedimenti disciplinari adottati, sia contro i pubblici dipendenti che avevano incrociato le braccia in occasione degli scioperi di protesta per il Patto Atlantico, sia contro coloro che avevano scioperato a causa della legge elettorale maggioritaria. Successivamente, nei 10 anni che vanno dal 1953 ad oggi, ci sono stati altri scioperi per i quali sono state inflitte altre punizioni. Ebbene, dal 1953 ad oggi nessun provvedimento, malgrado l'esplicito voto unanime della Camera dei deputati, si è avuto nel senso auspicato, tanto che recentemente, in occasione della discussione del disegno di legge di amnistia e indulto, per nostra iniziativa, anzi con la mia firma per prima, è stato presentato e approvato un ordine del giorno col quale si rinnovava l'impegno per il Governo a provvedere anche per le sanzioni disciplinari. Il Ministro Bosco assicurò che avrebbe tenuto nella più attenta considerazione il voto da noi espresso. Ora che il Governo ha ritenuto di attuare l'impegno, ci presenta un disegno di legge che, ad onta delle molte attenuanti, quali l'imminenza della fine della legislatura, la rapidita della stesura da parte degli uffici ministeriali e così via, non può certo essere ritenuto soddisfacente, nè comunque in armonia con il voto unanime del Parlamento, nonchè con le richieste dei sindacalisti.

È allora evidente che noi riteniamo indispensabile ci siano fornite ampie assicurazioni sull'impegno del Governo a considera-

re il provvedimento, in sede applicativa, con quella larghezza suggerita dal collega Sansone, perche altrimenti sorge veramente il dubbio se sia opportuno varare un disegno di legge che va a vantaggio di una minima parte di coloro che sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari, o se sia piuttosto preferibile lasciare il problema ancora insoluto, affinchè possa essere affrontato e risolto compiutamente nella prossima legislatura. Non vi è dubbio che noi non possiamo accettare un provvedimento cosi parziale e limitato, se non altro perche, ad esempio, coloro che scioperarono a suo tempo per la legge elettorale maggioritaria e che per tale azione sindacale subirono gravi provvedimenti, hanno, di fatto, già ottenuto l'amnistia dalla maggioranza del popolo italiano che tale legge ha respinto. E così dicasi per coloro che hanno scioperato nel luglio del 1960 contro il Governo Tambroni, perchè così facendo essi hanno adempiuto un dovere sociale, civile, direi civico, perche con la loro azione hanno preservato l'Italia dal pericolo della guerra civile, dal rischio di ricadere in una situazione gravemente deleteria per il nostro Paese; ma questi, onorevoli senatori, sono dei benemeriti della Nazione, e non già dei cittadini che debbano rimanere colpiti da sanzioni che a nostro giudizio furono loro ingiustamente inflitte!

Per tali motivi, noi vorremmo ascoltare prima le dichiarazioni del rappresentante del Governo, dopo di che decideremo l'atteggiamento da assumere.

B I T O S S I . I colleghi Sansone e Busoni hanno già chiarito il valore del disegno di legge in discussione. Non si tratta di un problema di ordinaria amministrazione, perchè esso incide profondamente sullo *status* di molti dipendenti dal pubblico impiego, perchè esso e da molto tempo atteso, perchè è stato da molto tempo promesso, esattamente dal 1951 allorchè, Presidente del Consiglio l'onorevole De Gasperi, Ministro della difesa l'onorevole Pacciardi, furono iniziate le rappresaglie contro gli organizzatori sindacali, contro gli appartenenti a determinati partiti politici, contro tutti coloro che manifestavano il proprio dissenso nei confronti del Governo in quel determinato momento. In che cosa consistevano tali rappresaglie? Erano allora ancora in vigore i contratti a termine, oggi finalmente aboliti dal Parlamento in quanto ammissibili; ebbene, il Ministro Pacciardi e la Direzione generale del dicastero da lui retto disposero perchè i contratti a termine non fossero rinnovati a quegli elementi giudicati pericolosi perchè appartenenti a determinate organizzazioni sindacali o a determinati partiti politici. Già era illegale la formula dei contratti a termine, ancor più illegale fu la disposizione del loro mancato rinnovo, in quanto sarebbe sufficiente attenersi alle disposizioni del Codice civile per desumere inequivocabilmente che quando un contratto permane in vigore per un certo periodo di tempo, cessa automaticamente di essere a termine e diventa un rapporto continuativo. È questo esattamente il caso di parecchi di coloro ai quali non fu allora rinnovato il contratto; lavoratori che avevano svolto 10, 15, 20, anche 25 anni d'attività, che avevano dedicato i migliori anni allo Stato e che improvvisamente si trovarono sul lastrico, in condizioni economiche precarie e senza molte possibilità di fronteggiare la situazione, perchè quando si hanno 50, 55 anni di età è difficile, per non dire impossibile, inboccare una strada diversa da quella fino allora seguita. Furono circa 2500 i lavoratori colpiti da quel provvedimento.

Il problema, tuttavia, non si limitò, purtroppo, ai dipendenti del Ministero della difesa, perchè furono colpiti da rappresaglie anche i dipendenti da altre Amministrazioni statali, quelli dalle Aziende autonome, la ferroviaria, la postelegrafonica, dei tabacchi e così via,: tali dipendenti, se anche non furono licenziati, subirono punizioni disciplinari che hanno inciso e incidono sulla loro carriera, perchè il provvedimento adottato a loro carico è rimasto bene in evidenza nella cartella personale.

Il collega Busoni ha ricordato in quali occasioni furono punite migliaia di dipendenti statali. Cosa comporta, onorevoli colleghi, la sospensione dal lavoro o dallo stipendio? Che sulla cartella personale viene apposta la qualifica, anzichè di ottimo, che schiude la possibilità di percorrere tutta la

carriera, di mediocre o di cattivo, che ritarda, se non arresta, lo sviluppo di carriera. Vi sono stati dei lavoratori, impiegati od operai, i quali hanno maturato il diritto alla pensione poco dopo aver subìto il provvedimento disciplinare ricordato. Ebbene, anzichè essere collocati in quiescenza con la qualifica, per esempio, di capo ufficio, come sarebbe a qualcuno di loro spettato, a seguito della punizione subìta si sono visti riconoscere unicamente quella di funzionario, con perdita di migliaia e migliaia di lire sulla pensione. E coloro i quali hanno continuato la loro attività? Ebbene, si sono trascinati dietro il peso gravoso del ritardo di carriera, della mancata concessione di scatti e di ogni altro beneficio, e di ciò ancor oggi risentono le deleterie conseguenze.

Quali benefici prevede il disegno di legge in discussione per tali lavoratori? Nessuno. Infatti, quando si stabilisce che sono condonate le sanzioni inflitte e da infliggere per motivi disciplinari significa che si sospendono le punizioni in atto, ma che non si attua alcun provvedimento a favore di coloro che hanno già scontato le sanzioni disciplinari, delle quali peraltro ancora oggi continuano a subire le conseguenze. In sostanza, con il provvedimento presentato dal Presidente del Consiglio si vengono a beneficiare quei pochi dipendenti statali, qualche decina, di sicuro non di più, che possono aver insultato il loro capo ufficio, oppure commesso altre mancanze disciplinari, oppure che si sono appropriati di matite, di carta di proprietà dell'Amministrazione, che siano cioè incorsi in sanzioni tuttora in fase di espiazione, sempre che non si tratti di licenziamento, perchè in tal caso il condono non ha comunque efficacia.

Ammettiamo il caso di un impiegato al quale, per aver avuto la qualifica di « mediocre », sia stata bloccata la carriera per tre anni. Se sono già trascorsi due anni, il condono avrà effetto solo per il terzo anno e comincierà solo adesso a riaprirsi per lui la possibilità di sviluppo della carriera, ma i due anni precedenti sono perduti e non se ne parla più. Lo stesso accadrà per gli anni perduti per un'infrazione disciplinare, che non esisteva dal punto di vista giuridico, e per tutti quei licenziamenti che sono avvenuti in un periodo drammatico della nostra vita politica. Per coloro, peraltro, che sono oggi in pensione con varie migliaia di lire in meno, non ci sarà niente da fare, non ci sarà alcuna ricostruzione di carriera.

Questo è un problema che non può essere considerato di lieve importanza, anche perchè, ripeto, esso è stato affrontato dal Governo in più di un'occasione.. Io mi ricordo dei colloqui avuti con l'onorevole De Gasperi concernenti l'attenuazione di determinati provvedimenti del Ministero della difesa, e delle promesse fatte dall'onorevole De Gasperi, nel senso che egli si sarebbe fatto iniziatore di un provvedimento che avrebbe sanato tutto. All'epoca del Governo Segni, mi ricordo che, mentre era Ministro del bilancio l'onorevole Zoli, quando si discusse nel periodo natalizio la legge delega che doveva fissare il nuovo *status* dei dipendenti statali, allorchè nella riunione conclusiva si trovò una soluzione e tutte le organizzazioni sindacali furono d'acordo nel concedere al Governo il noto periodo di tregua, onde dare al Governo stesso la possibilità di applicare in un clima diverso e più sereno la delega che il Parlamento aveva votato, io feci, insieme a vari colleghi di altre organizzazioni sindacali, la proposta al Presidente Segni di concedere l'amnistia in omaggio all'accordo raggiunto, in omaggio alla tregua accettata da tutti. Abbiamo atteso invano!

Recentemente, gli statali hanno sollecitato da parte dell'onorevole Fanfani un intervento atto a sanare definitivamente il problema; l'onorevole Fanfani ha promesso, ha assicurato che avrebbe fatto tutto il possibile e, poi, *in extremis*, ecco venire alla luce questo disegno di legge il quale, come ha detto il collega Busoni, non risolve nulla, anzi direi che offende coloro i quali dovrebbero essere aiutati a risolvere determinati problemi. O troviamo, pertanto, la forma per renderlo operante al cento per cento, o altrimenti è meglio non farne nulla. Non abbiamo il diritto di considerare chiuso il problema, che ha impegnato il Governo e gli uomini politici con un provvedimento che lascia il tempo che trova e che, tutt'al più, favorirà il 10-15 per cento degli effettivi colpiti.

Non abbiamo il diritto di chiudere il problema così, *in extremis*, in questo momento, per un doveroso atto di considerazione verso quelle persone che ne attendono la soluzione più ampia e più completa: mi riferisco alle vedove, a tutti coloro che sono stati vittime di un'ingiustizia e a quei lavoratori i quali portano per tutti gli anni della loro carriera questo marchio, quasi d'infamia, per aver compiuto degli atti che, come ha detto il collega Busoni, in fin dei conti, vanno inquadrati e considerati nell'ambito di un particolare momento storico.

In queste condizioni, come ho dichiarato, vale la pena di non fare nulla e di lasciare aperto il problema, in modo che il nuovo Parlamento, o il futuro Governo, lo affronti e lo risolva nella forma più ampia e completa possibile, secondo quanto hanno promesso di volta in volta gli onorevoli De Gasperi, Segni e Fanfani, per dare la possibilità — a coloro che ancora attendono dal Parlamento un atto di vera giustizia che sani definitivamente il passato e consenta loro di vedere l'avvenire sotto un profilo diverso — di sperare che questa giustizia, sia pure un po' in ritardo, comunque arriverà.

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colleghi, a mio avviso il disegno di legge così com'è pervenuto dalla Camera dei deputati deve essere esaminato sotto due profili: sotto il profilo cioè, del suo contenuto e sotto il profilo degli ordini del giorno precedentemente votati e accolti dal Governo come raccomandazione.

Sotto il primo profilo, il collega Bitossi ha dimostrato il vuoto che si annida nel disegno di legge in sè e per sè ed è inutile che io ripeta quello che egli tanto esattamente ha detto. Anche nella limitatissima materia che forma oggetto del provvedimento di condono, sono ben pochi gli elementi che se ne potranno avvantaggiare e il provvedimento medesimo è tale che non cancella, sotto ogni aspetto direi, le conseguenze di un atto, che permangono operanti. Sotto questo primo profilo, mi pare, pertanto, che esso si possa definire, per lo meno, deludente.

Sotto il secondo profilo, devo dire che il Governo ancora una volta non ha tenuto alcun conto dei voti che sono stati fatti e che ha accolto: a questo proposito, il discorso è molto più ampio e tocca anche aspetti politici di fondo.

Onorevoli colleghi, quando il collega Bitossi ci ricorda che da un provvedimento di condono o di amnistia derivano effetti economici anche per le vedove, allora il problema diventa, politico da una parte, drammatico dall'altra, e si colora anche di un significato, che noi della sinistra chiamiamo di garanzia sociale o di solidarietà sociale, voi della destra chiamate di carità cristiana.

Vorrei aggiungere, solo per dimostrare con un ulteriore argomento l'inaccettabilità di questo disegno di legge, che il Tribunale di Roma — e mi pare di non errare — quando dovette giudicare coloro che erano stati implicati nei fatti di Genova, attenuò il peso della sentenza riconoscendo che gli imputati avevano agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Ora, è assurdo che un provvedimento di questo tipo escluda dal beneficio i dipendenti dello Stato che hanno subìto una punizione per fatti di nessun rilievo, e per i quali, comunque, il Tribunale di Roma ha riconosciuto le attenuanti di cui ho detto.

Ora, qui non si tratta di affossare il provvedimento, perchè è chiaro che vogliamo tenere fermo quel poco di valido che esso contiene; ma se approvarlo significa chiudere le porte ad una soluzione definitiva del problema, se siamo di fronte, cioè, ad un provvedimento che va a beneficio di alcuni e che verrebbe a cagionare l'esclusione degli altri, di un provvedimento ingiusto, che si fonda su una ragione politica che è inammissibile in un Paese democratico, allora occorre fare giustizia completa.

L'ordine del giorno, d'altra parte, non ha alcun valore politico, perchè sappiamo che gli ordini del giorno sono accettati dal Governo e poi lasciano il tempo che trovano; non ha nemmeno valore giuridico, perchè non è certo un ordine del giorno quello che potrà cambiare la legge. Non vogliamo, quindi, affossare il provvedimento, ma intendiamo modificarlo e questo si può fare anche subito, perchè se siete d'accordo con noi per approvare alcuni emendamenti che rispon-

dono ad una precisa ragione di equità, è chiaro che l'altro ramo del Parlamento, il quale non è ancora sciolto, non troverà alcuna obiezione e potrà approvarli in questo scorcio di legislatura. Faremo delle proposte, pertanto, allo scopo di varare una legge giusta, seria, cristiana, che porti alla cancellazione di quelle brutture che i colleghi hanno indicato; una legge di pacificazione all'interno della pubblica Amministrazione e una legge che rechi anche giustizia e vantaggio economico alle vedove la cui situazione è quella che mi ha particolarmente toccato.

O L I V A . Prendo la parola soprattutto per chiarire un punto su cui penso ci si possa incontrare e, cioè, sull'interpretazione da dare alla figura del condono.

Io credo che la figura del condono delle sanzioni disciplinari non sia assimilata alle figure classiche del diritto penale, per cui, quando leggo che il condono comprende le sanzioni inflitte e da infliggere — e mi fermo su quelle inflitte — penso che queste non siano di per sè questa o quella pena, ma che le sanzioni disciplinari rispecchino un concetto peculiare del diritto amministrativo. La sanzione amministrativa è continuativa, al punto che ci sono delle sanzioni che si consumano istantaneamente ma i cui effetti si prolungano nel tempo.

Ora, è ovvio che, quando si condonano le sanzioni disciplinari secondo me — credo che la mia interpretazione non possa pretendere di essere tanto autorevole da imporsi, ma certo ha un suo valore di logica — esse vengono condonate nei loro effetti e, quindi, non vi è dubbio che tutte le sanzioni le quali, senza avere interotto il rapporto di pubblico impiego, producono ancora oggi degli effetti ritardatori, limitatori della progressione in carriera, per effetto di questo disegno di legge vengano a cadere. Mi pare che questa sia un'interpretazione ammissibile, ma direi anche che sia l'unica che si possa dare.

B I T O S S I . Per quale ragione il Governo non ha accettato gli emendamenti che contengono, in sostanza, quello che lei ha precisato?

O L I V A . Io credo che ogni opinione espressa nel Parlamento e che raccolga una certa adesione, meglio se vasta, abbia la sua importanza interpretativa. Gli atti parlamentari non sono atti senza valore e gli ordini del giorno non offrono efficacia giuridica immediata e diretta, ma hanno un'efficacia interpretativa. Quindi ritengo che se noi affermiamo tale concetto, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il disegno di legge in discussione, e lo affermiamo non come risultato di una nostra illazione o di un compromesso con l'opposizione, ma come riconoscimento di un diritto, come una interpretazione autentica, esso non potrà non avere un suo preciso e determinante valore. Perchè, tra l'altro, sono dell'opinione che se anche noi affermassimo il contrario, il diritto amministrativo ci riporterebbe decisamente sulla giusta strada.

S A N S O N E . Tutto ciò è equivoco.

O L I V A . E dobbiamo essere proprio noi a sostenere che è equivoco? Pertanto suggerirei che l'ordine del giorno proposto sia redatto in modo da confermare quella che, d'altronde, non può che essere l'obiettiva interpretazione del diritto amministrativo e che comunque noi non mettiamo in dubbio sia tale. La sanzione ha effetto continuativo; pertanto, condonando la sanzione, si condonano anche gli effetti continuativi della sanzione. E con ciò mettiamo fuori causa — con tutto il rispetto che gli dobbiamo — il Governo, perchè il Governo non potrebbe essere differente interprete della disposizione.

Quanto al resto, entriamo in un terreno politico in cui io non mi sento a mio agio perchè mi sembra rientri nel campo della ricerca di una norma che in qualche modo ripeta, nel settore disciplinare, l'efficacia del provvedimento di amnistia adottato in sede penale. Non si può fare un paragone assoluto tra campo disciplinare e penale; tuttavia, come è evidente che l'amnistia non distrugge la pena che sia stata già scontata e non contempla una riparazione a favore di chi abbia sfortunatamente già scontato una pena, così non è pensabile che un con-

dono disciplinare debba addirittura comportare il ristabilimento del rapporto di impiego o di lavoro interrotto. Tutto è consentito al legislatore, ma se effettivamente si vuole arrivare a ricostruire le carriere e a ripristinare i rapporti di lavoro interrotti, allora usciamo dal terreno del condono per entrare in quello di una disposizione di valore politico, la quale cancelli non tanto la sanzione disciplinare, quanto proprio l'interpretazione del fatto politico che l'ha determinata. È per tale motivo che vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di non insistere in un atteggiamento che, per ragioni pratiche, bloccherebbe il disegno di legge, con la conseguenza di danneggiare anche coloro i quali, pochi o tanti che siano, verrebbero a beneficiarne. In fin dei conti l'opposizione ci guadagna sempre: perchè se un provvedimento viene modificato, ciò costituisce per essa un'affermazione; se non viene toccato, essa perde la battaglia, ma si presenta come la paladina di diritti non riconosciuti.

B U S O N I . Non è esatto che noi si sia comunque soddisfatti; abbiamo ascoltato i rappresentanti dei sindacati, i quali ribadiscono che, o il provvedimento viene modificato, oppure è meglio che non venga approvato. È vero dunque che noi siamo comunque scontenti, perchè ancora una volta non si attua un voto del Parlamento.

O L I V A . Il problema si allarga: ora entrano in scena i sindacalisti; vorrà dire che istituiremo anche i sindacati dei sanzionati disciplinari. Mi sembra che non si tratti di un problema sindacale, anche perchè voi ne avete sino ad ora dibattuto il lato politico.

B U S O N I . È un problema politico-sindacale.

O L I V A . Non potete costringerci ad accettare l'impostazione secondo cui i problemi politici sono affidati ai sindacalisti. Ci dispiace: i sindacati sono difensori dei diritti dei lavoratori, ma agli effetti politici essi sono dei cittadini come gli altri, che esprimono la loro volontà attraverso il Parlamento. Ed io tratto col senatore Busoni, non col sindacalista Busoni.

B U S O N I . Ho riferito il parere dei sindacalisti per far rilevare come non si possa essere assolutamente soddisfatti del provvedimento in discussione.

O L I V A . Per voler troppo noi stiamo dando al disegno di legge un carattere di definitività che non è proprio di alcuna legge. Tutti i provvedimenti legislativi rappresentano una via di mezzo tra opposte tendenze, con la possibilità di essere migliorati da altri provvedimenti. Voi, per voler essere troppo fedeli a una impostazione politica, divenite disumani.

B I T O S S I . E voi, non concedendo quanto richiesto, ritenete forse di essere umanissimi?

O L I V A . C'è sempre la possibilità di attuare nella prossima legislatura quello che non si è potuto fare adesso.

P A S T O R E . Sono 10 anni che la strada rimane aperta.

O L I V A . Quando avrete vinto le elezioni, farete rapidamente ciò che riterrete necessario.

B I T O S S I . Questa è la vostra umanità!

O L I V A . Ritengo di essere intervenuto nella discussione apportando, da collega, il contributo del mio pensiero, e spero che ciò non debba guastare in alcun modo la natura dei nostri rapporti di parlamentari. Il mio intendimento era di favorire una soluzione che consentisse al Senato di concludere la propria attività in una atmosfera atta a valorizzare una decisione che affronta, se proprio non risolve, un problema da tutti sentito. E spero che non sarete proprio voi dell'opposizione a impedirci di varare il provvedimento in discussione.

A N G E L I L L I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge oggetto della nostra discussione. È evidente che eventuali lacune potranno essere esaminate e colmate dal Parlamento che scaturirà dalle prossime elezioni.

S A N S O N E . Ringrazio il collega Oliva per l'interpretazione che ha dato alla norma che dobbiamo votare. Il mio ordine del giorno si propone gli stessi fini: sarà però bene ascoltare il pensiero del rappresentante del Governo sul provvedimento in discussione per accertare le intenzioni del potere esecutivo al riguardo.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Riferendomi, innanzitutto, a quanto e stato affermato dal senatore Gianquinto, debbo precisare che non si sta trattando di un disegno di legge improvvisato all'ultimo momento, ma di un provvedimento che riproduce testualmente il decreto di condono emanato in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione, momento particolarmente solenne che aveva consentito, mi pare, una larga amnistia.

In secondo luogo, devo puntualizzare che il condono è un istituto che ha una sua configurazione ben definita. Si è parlato di condono in sede penale e si e detto che non si può fare il raffronto tra la sede penale e quella amministrativa; intanto, però, il condono in sede penale, esenta, e vero, il reo dall'obbligo di scontare il resto della pena, ma non è detto che abolisca tutte le conseguenze, come per esempio quella della sospensione dall'esercizio di una professione. Ci sono quindi degli effetti che, nel condono penale, normalmente rimangono, a meno che il decreto non preveda espressamente la deroga.

Ora, il condono in sede amministrativa, si riferisce, in questo caso come in quello del 1948, alle sanzioni disciplinari; esso, pertanto, non può avere alcun collegamento, come istituto, col problema della ricostruzione della carriera, nè può comportare l'eventuale riassunzione di personale. Per questo, semmai, potrebbe operare un provvedimento di carattere particolare e voglio ricordare che, in sede di discussione alla Camera dei deputati, il Gruppo socialista, e particolarmente l'onorevole Berlinguer, si è riservato, a questo riguardo, di farsi promotore in futuro di una iniziativa parlamentare alla quale il Governo riserberà la dovuta considerazione.

Devo peraltro osservare che il condono, così com'è previsto in questo disegno di legge, opera per tutte le sanzioni disciplinari, senza distinzione, qualunque sia stato il motivo che le abbia determinate, quindi anche per quelle di origine eventualmente sindacale, per quanto si possa escludere che qualcuno abbia potuto subire una sanzione del genere perchè, ove ciò fosse accaduto, l'Amministrazione avrebbe commesso un abuso di potere e l'interessato avrebbe avuto la possibilità di difendere e di tutelare i propri interessi attraverso due vie, cioè: il ricorso gerarchico e il ricorso al Consiglio di Stato.

Costituiremmo un *caos* nell'ordinamento amministrativo qualora accettassimo un'interpretazione diversa da quella universalmente accettata per l'istituto del condono.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento concernente gli operai temporanei e quelli giornalieri, devo precisare che gli operai temporanei sono quelli assunti per un periodo non superiore all'anno finanziario, mentre sono giornalieri quelli assunti a contratto trimestrale e, come dice la legge 16 febbraio 1952, per esigenze indilazionabili che devono essere riconosciute dall'Amministrazione. Ora, riferendomi all'emendamento presentato per tali operai, c'è da dire, senatore Bitossi, che l'anzianità che si vorrebbe dare a costoro non è stata riconosciuta neppure dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, in virtù della quale gli operai medesimi sono stati inseriti in ruolo: mi pare che questo rappresenti un precedente importante.

Con queste osservazioni, ritengo che il Governo abbia dimostrato e chiarito la sua posizione riguardo alla figura del condono, per cui non può fare a meno di respingere, conformemente a quanto è avvenuto alla Camera dei deputati, gli emendamenti presentati.

Per quanto concerne l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Sansone — a parte la considerazione sulla relativa importanza di tali strumenti, considerazione che si deve respingere perchè, se nella realtà, purtroppo, talora si verifica effettivamente una loro inefficacia, ciò non costituisce nè una regola nè tanto meno un metro di valutazione — vorrei pregare di sostituire in esso le parole: « si impegna » con le parole: « si invita », in quanto ritengo inopportuno un impegno così vincolante per un Governo, come le Camere, anch'esso morituro.

Relativamente all'interpretazione del disegno di legge, il Governo si attiene alla propria, indubbiamente più rigida di quella esposta dal senatore Oliva; tuttavia se il Parlamento ritiene di esprimere un proprio avviso ed una propria indicazione, nel senso che nel fascicolo di ogni dipendente beneficato si precisi che si tratta di condono operante da una determinata decorrenza, data dalla quale debbono cessare le conseguenze, agli effetti della carriera, della punizione inflitta e condonata, il Governo non si oppone.

B I T O S S I . È un espediente che non serve a nulla: oramai chi ha subìto un provvedimento disciplinare ne ha già risentito agli effetti della carriera. Perchè si tratti di una disposizione efficace occorre riconoscere il diritto alla ricostruzione della carriera.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi dispiace, ma un simile principio non può essere assolutamente accettato dal Governo e vorrei pregare la Commissione di opporsi in modo deciso ad esso. Il Governo si rimette al parere della Commissione sulla possibilità di precisare che, in seguito al provvedimento di condono, dovranno essere evitati, per l'avvenire, conseguenze dannose per la carriera dei dipendenti. Ciò in quanto il condono opera *ex nunc* e non *ex tunc.*

N E N N I G I U L I A N A . Il Sottosegretario Giraudo si sarà certamente accorto che con il disegno di legge in esame vengono esclusi dal condono i dipendenti dalle Amministrazioni autonome, per esempio quelli del Quirinale, del Senato e della Camera dei deputati. Ritengo sia il caso, in sede di interpretazione, di studiare la formula atta a far sì che anche tale personale possa beneficiare del condono disciplinare.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi sembra che i casi prospettati rientrino tra quelli degli Enti pubblici di cui è fatta esplicita menzione nel provvedimento di condono.

S A N S O N E . A questo proposito avrei pronto un altro ordine del giorno in cui si auspica che, per equità, il condono venga esteso anche ai dipendenti dagli Enti similari. Per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno già da me preannunciato, essa potrebbe essere così redatta: « La 1ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2617 avente per oggetto "Condono di sanzioni disciplinari", considerato che il provvedimento si limita ad un condono di penalità disciplinari che conservano tutti gli effetti, impegna il Governo: *a*) a tener conto che la Commissione considera il condono concesso come avente efficacia al fine degli avanzamenti di carriera e della ricostruzione di carriera, senza che la pena disciplinare condonata possa costituire un ostacolo ». La seconda parte dovrebbe rimanere inalterata.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Rinnovo la preghiera al senatore Sansone affinchè sostituisca la parola « impegna » con la parola « invita ». Devo poi ricordare che il Governo non può accettare la lettera *a*) dell'ordine del giorno testè letto, nell'attuale formulazione.

O L I V A . Sono favorevole a quella parte dell'ordine del giorno del senatore Sansone in cui si precisa che il condono deve anche annullare ogni effetto della sanzione già inflitta per l'ulteriore prosecuzione della carriera; ma è chiaro che non possiamo accettare il principio della ricostruzione della carriera, anche perchè verremmo ad annul-

lare ogni differenza tra i dipendenti colpiti da provvedimenti disciplinari per motivi politici e quei dipendenti che invece li hanno subìti per altre ragioni.

B I T O S S I . Di ordini del giorno abbiamo tutti oramai una vasta esperienza. Ve ne sono stati alcuni che hanno assunto un particolare carattere di solennità, come quello ricordato dal senatore Busoni, che fu approvato dalla Camera dei deputati nel 1953 alla unanimità, anche dai liberali, anche dai missini, anche dai monarchici; ordine del giorno con cui si invitava il Governo, entro e non oltre una determinata data, ad emanare un provvedimento di amnistia amministrativa; ordine del giorno che è rimasto lettera morta. Perchè? Furono rivolte interrogazioni e interpellanze. Io stesso ne chiesi notizia al Presidente del Consiglio di allora. Mi fu risposto che, essendo stato approvato da un solo ramo del Parlamento, tale ordine del giorno non impegnava il Governo. E allora, perche nascondersi dietro un dito? Se un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati viene ritenuto non impegnativo per il Governo, vorreste che noi credessimo all'efficacia di un ordine del giorno, di invito al Governo, approvato da una sola Commissione di uno solo dei rami del Parlamento, per di più agli sgoccioli di una legislatura? Non facciamo cose inutili, cerchiamo di essere seri, diciamo pane al pane e vino al vino. Noi siamo disposti ad assumerci la responsabilità di una rimessione del disegno di legge all'Assemblea; voi della maggioranza e del Governo assumetevi le vostre e dite chiaro e tondo che stiamo discutendo intorno ad un ordine del giorno che è in partenza svuotato di ogni valore od efficacia, che vi volete impegnare in un qualche cosa che non ha alcun significato, perchè quei dipendenti che hanno subìto delle punizioni inutili continueranno a pagarne le conseguenze.

G I A N Q U I N T O . Ritengo opportuno ricordare un precedente che riguarda da vicino la nostra Commissione. In occasione della recente discussione sul disegno di legge n. 1960, d'iniziativa del deputato Vincelli, fu presentato un ordine del giorno, ma il rappresentante del Governo dichiarò in quella occasione apertamente l'inutilità di quella iniziativa, in quanto un Governo che sta per entrare nella fase dell'ordinaria amministrazione, non può impegnarsi per l'esecuzione di alcun provvedimento che esuli da tale ordinaria amministrazione, nè può consentire che si impegni un Governo destinato a scaturire dalla prossima consultazione elettorale. Mi sembra che la situazione odierna non differisca da quella di alcuni giorni fa, ma che rispecchi fedelmente quanto esposto dal senatore Bitossi, ossia che è perfettamente inutile affannarsi nel redigere ordini del giorno che sono destinati a essere privi di qualsiasi efficacia, a causa del particolare momento politico.

B U S O N I . Per ragioni di obiettività devo osservare che non possiamo giudicare alla stessa stregua l'ordine del giorno ricordato e quello che viene oggi proposto dalla nostra parte. L'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nel 1953 era un invito per il Governo, e si è detto che lo stesso ordine del giorno non è stato votato dal Senato, al Senato, in occasione della discussione che si svolse per la legge sull'amnistia, io e altri colleghi socialisti abbiamo presentato un ordine del giorno analogo, e abbiamo ottenuto la presentazione da parte del Governo di questo disegno di legge, in complesso insoddisfacente ma che, comunque, in qualche modo è venuto incontro alla nostra richiesta. Ora, l'ordine del giorno presentato sul disegno di legge Vincelli non ha mai avuto, in sè e per sè, fini interpretativi; quindi, mi pare che il nostro ordine del giorno sul provvedimento in esame abbia una importanza e una portata diverse.

Data la condizione nella quale ci troviamo, pertanto, anche noi ci preoccupiamo del fatto che un voto contrario o di rimessione in Aula annullerebbe completamente questo disegno di legge, sia pur limitato nel suo contenuto; poichè, d'altro canto, intendiamo dare al provvedimento medesimo l'interpretazione più estensiva possibile, raccomandiamo l'accettazione del nostro ordine del giorno, riservandoci sempre, naturalmente, di

riprendere la battaglia con la presentazione di altri provvedimenti atti a rimediare, come desideriamo, ad una ingiustizia del passato ed a sanare completamente la situazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Rinunciate allora a questi emendamenti?

S A N S O N E . Ritireremo gli emendamenti se verrà accettato il seguente ordine del giorno, firmato dai rappresentanti dei Gruppi socialista e democristiano:

« La 1ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge concernente "Condono di sanzioni disciplinari", invita il Governo a tener conto, nell'applicazione concreta del provvedimento, che la Commissione stessa afferma che il condono debba intendersi esteso agli effetti continuativi delle sanzioni disciplinari, nel senso che esse debbano perdere ogni efficacia sullo svolgimento delle carriere dei dipendenti statali ».

Il nostro Gruppo avrebbe poi intenzione di presentare un secondo ordine del giorno del seguente tenore:

« La 1ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge concernente "Condono di sanzioni disciplinari", considerato che il beneficio della legge non si estenderà alla categoria dei dipendenti dagli Enti autonomi, e considerato altresì che dal condono sono state escluse le penalità originate da ragioni sportive, invita il Governo a svolgere opportuna azione affinchè, per equità, venga la legge stessa applicata nei confronti dei dipendenti degli Enti autonomi, del personale dipendente dalla Camera e dal Senato e anche nei confronti delle Associazioni sportive ».

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo secondo ordine del giorno tocca un settore amministrativo nel quale il Governo non ha facoltà di intervenire.

B I T O S S I . Viene previsto il condono solamente per coloro che hanno avuto una determinata punizione, per un massimo di tre mesi di sospensione. I tre mesi di sospensione, però, comportano una nota negativa sul foglio matricolare per cui si determina l'arresto di ogni eventuale sviluppo di carriera. Ora, da questo punto di vista, anche l'ordine del giorno proposto dal senatore Sansone non risolve per nulla la situazione, perchè, dopo cinque anni d'interruzione, il dipendente statale continuerà la sua carriera, potrà avere la qualifica superiore, ma l'avrà avuta con cinque anni di ritardo, quindi non ci sarà alcun recupero.

O L I V A . Ma è giusto che l'abbia avuta con cinque anni di ritardo!

B I T O S S I . Allora parlate chiaramente: che cosa pretendete di fare con quell'ordine del giorno?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sono fatto scrupolo di studiare gli emendamenti presentati, e ritengo che, recando essi un onere finanziario, dovrebbero essere trasmessi, in via preventiva, per il prescritto parere, alla Commissione finanze e tesoro. Dato che abbiamo la fortuna di avere qui presenti due rappresentanti della 5ª Commissione, vorrei ascoltare il loro pensiero in merito.

M I N I O . La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole per quanto concerne gli emendamenti.

So bene che questo parere non può essere vincolante per il Senato; l'ho voluto ricordare semplicemente perchè può avere carattere orientativo.

O L I V A . Non posso, ovviamente, esprimere il parere ufficiale della Commissione finanze e tesoro, ma non v'è dubbio che, se si accogliessero degli emendamenti i quali, per il fatto stesso che tendono. in modo implicito o esplicito, ad estendere l'area del beneficio previsto dal provvedimento, creando (per di più su esercizi ormai trascorsi) delle necessità di copertura, la Commissione finanze e tesoro dovrebbe non dico opporsi, ma rilevare la necessità che da parte del Governo ne venisse indicata la copertura.

G I A N Q U I N T O . Ma l'emendamento da noi proposto prevede: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge »!

B I T O S S I . Quando avete chiesto l'assegnazione in sede deliberante del presente disegno di legge dovevate anche prevedere che potevano essere presentati degli emendamenti comportanti oneri economici, tanto più che eravate a conoscenza di quanto è accaduto presso la Camera dei deputati!

Ora, poichè si è voluto creare una situazione particolare, volete che si rinunzi a fare una battaglia a beneficio di determinati elementi che hanno, a nostro avviso, diritto ad avere questi riconoscimenti?

La colpa non è nostra, siete stati voi della maggioranza a far assegnare in sede deliberante il disegno di legge e siete quindi voi che dovete risolvere il problema.

O L I V A . Poi l'avrebbe ugualmente respinto il Presidente della Repubblica per mancanza di copertura; e allora sarebbe stato peggio, non crede?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Desidero ricordare al senatore Bitossi, che gli emendamenti sono stati presentati solo questa mattina e che non è stato, quindi, possibile chiedere preventivamente il parere della Commissione finanze e tesoro.

B I T O S S I . Ma, onorevole Presidente, lei era a conoscenza di quanto è avvenuto presso la Camera dei deputati!

O L I V A . È evidente che se voi fate la questione delle sanzioni disciplinari, che a vostro modo di vedere discendono da motivi politici, la questione assume una portata diversa!

Vi sono invece da considerare, innanzitutto, le infrazioni disciplinari ordinarie, cioe quelle che colpiscono determinati funzionari che non hanno fatto il proprio dovere; ora, rispetto a queste, non vi sarebbe veramente ragione che facessimo una battaglia per rendere possibile a tali funzionari di ritornare in auge e di trovarsi improvvisamente direttore di divisione o direttore generale, dato che verrebbero a riacquistare i 4 o i 5 anni che hanno perduto in questo frattempo! E giusto, però, che costoro riprendano da oggi lo svolgimento della propria carriera. Appunto per questa ragione, nell'ordine del giorno, compilato da me e dal senatore Sansone, si è parlato di efficacia, non solo giuridica, perchè intendiamo che le sanzioni perdano efficacia anche intima, vorrei dire quasi morale, perchè sappiamo che molte valutazioni di merito avvengono anche al di fuori della sfera giuridica. Intendiamo, quindi, che da oggi non vi siano più ostacoli alla ripresa delle carriere che, anche se in ritardo, si è sempre in tempo a continuare e a riprendere. D'altra parte, se pensate che certe promozioni sono legate alla qualifica di « ottimo » e che tale qualifica non è stata data in alcuni casi in conseguenza delle sanzioni disciplinari, è evidente che quando noi diciamo che gli effetti continuativi delle sanzioni, cioè di quelle che hanno lasciato uno strascico nel fascicolo personale, debbono essere rese inefficaci, significa che riteniamo che non si debba tenere più conto della mancanza dell'« ottimo ».

Ora, poichè non possiamo apportare modifiche, perchè altrimenti perderemmo del tempo e ritarderemmo la giusta efficacia di un provvedimento che noi vogliamo, esprimiamo queste nostre convinzioni in un ordine del giorno che presentiamo (poichè siamo in materia discrezionale) come invito al Governo affinchè applichi in modo ampio e generoso il condono di cui al provvedimento in discussione.

S A N S O N E . Noi socialisti enunciamo fin da ora la nostra posizione limpidamente: presenteremo l'ordine del giorno così come l'avevamo preannunciato e solo nel caso che esso venga accolto ritireremo gli emendamenti proposti. Se la maggioranza respingerà il nostro ordine del giorno e il senatore Oliva presenterà quello da lui formulato, dichiaro che noi ci asterremo dal votare non solo l'ordine del giorno Oliva, ma tutto il disegno di legge.

O L I V A . Ma io ho formulato l'ordine del giorno perchè dovevamo presentarlo in-

sieme; infatti avevo detto che non importava che lei apponesse subito la sua firma perchè avevo fiducia nella sua parola! Sono certo che, se avesse firmato, ora non avrebbe ritrattato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Minio, Gianquinto, Bitossi, Secchia e Pastore il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il n. 2), un numero 3) così formulato:

« 3) nei confronti di coloro che beneficieranno delle norme di cui al punto 1) del presente articolo che siano stati colpiti da sanzioni disciplinari per fatti sindacali, si procederà alla ricostruzione della carriera, con effetto, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

S A N S O N E . Dichiaro che ci asterremo dal votare l'articolo 1.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 1 i senatori Minio, Gianquinto, Bitossi, Secchia e Pastore, propongono di inserire un articolo del seguente tenore:

Art. 1-*bis*.

Gli operai temporanei e giornalieri dello Stato ai quali non è stato rinnovato il contratto negli anni 1951 e seguenti, sono riassunti in servizio a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'anzianità posseduta all'epoca del provvedimento di non rinnovo del contratto è valida ai fini del collocamento in ruolo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

I senatori Minio, Gianquinto, Bitossi, Secchia e Pastore propongono, inoltre, di inserire un articolo del seguente tenore:

Art. 1-*ter*.

Nei confronti dei dipendenti delle Aziende con ordinamento autonomo, che per fatti sindacali siano stati rimossi dall'impiego od abbiano subìto ritardo negli avanzamenti di carriera, nella sistemazione dei ruoli, o negli scatti di stipendio, sarà provveduto alla reintegrazione nell'impiego, ovvero alla ricostruzione della carriera e all'adeguamento degli scatti di stipendio, con effetto ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

B I T O S S I . Onorevole Presidente, chiedo alla sua cortesia e a quella dei colleghi di voler concedere, prima di passare all'esame e alla votazione dell'articolo 2, e comunque prima di passare alla approvazione definitiva del disegno di legge, una breve sospensione della seduta al fine di permetterci di decidere sull'ulteriore passo che eventualmente dovremo fare: astenerci, votare o prendere qualche altra decisione.

O L I V A . Noi abbiamo votato contro gli emendamenti senza entrare nel merito e questo per la pregiudiziale ragione che l'approvazione degli emendamenti avrebbe praticamente messo nel nulla la possibilità di approvare la parte fondamentale del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,40*).

M I N I O . Chiedo, insieme ai senatori Bitossi, Secchia, Gianquinto e Pastore, che il presente disegno di legge sia rimesso, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, all'esame dell'Assemblea.

T U P I N I . Noi non possiamo opporci, però deploriamo questa vostra risoluzione la quale danneggia nei suoi effetti, intanto, migliaia di addetti alle pubbliche Amministrazioni. Voi avete creduto opportuno di rimettere il provvedimento all'esame dell'Assemblea, quando sapete che entro domani o dopodomani al massimo verrà il decreto di scioglimento delle Camere: noi deploriamo questa vostra decisione ad accolliamo a voi tutta la responsabilità del danno che ne deriverà a coloro che subiranno le conseguenze di questa vostra determinazione.

G I A N Q U I N T O . Il provvedimento va in Assemblea, onorevole Presidente, perchè esso rappresenta ancora una volta la violazione da parte del Governo degli impegni assunti davanti al Parlamento. Quando il Parlamento vota degli ordini del giorno, accettati dal Governo, con i quali si chiede un provvedimento in profondità nella materia e il Governo, poi, evade tali impegni, è chiaro che la responsabilità è esclusivamente del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Noi, è evidente, non siamo contro il provvedimento così come viene sottoposto al nostro esame, però siamo contro il tentativo e la volontà del Governo di escludere da un provvedimento di clemenza, giusto, le migliaia di dipendenti dello Stato che hanno subìto delle punizioni per aver esercitato un loro preciso diritto! È una protesta che noi facciamo ancora una volta contro il disprezzo che il Governo ha nei confronti dei voti del Parlamento!

Quindi, la responsabilità è vostra ed esclusivamente vostra!

A N G E L I L L I . No, è vostra, perchè intanto oggi colpite migliaia e migliaia di impiegati che avrebbero potuto beneficiare di questo provvedimento.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Debbo respingere l'atto di accusa del senatore Gianquinto, perchè il Governo con questo provvedimento ha inteso, in conformità di quanto aveva fatto in occasione della emanazione della Costituzione, andare incontro a tutti i dipendenti dello Stato che fossero meritevoli di condono!

B I T O S S I . Meritevoli di condono? Allora i sindacalisti non sono meritevoli di condono! Questo è, appunto, il nocciolo della questione!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Prego di non interrompere; il Governo ha il diritto di esporre compiutamente il proprio pensiero!

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quando dico: « meritevoli di condono », mi riferisco alla ragione di merito. Ebbi già a

dichiarare che il condono in discussione avrebbe avuto efficacia per i dipendenti dello Stato, qualunque fosse stato il motivo per il quale erano incorsi nelle sanzioni disciplinari! Certo, il condono ha una sua portata limitata, perchè, come l'amnistia non si riferisce a tutti i reati, così il condono non può riferirsi assolutamente a tutti i casi e non può, come è avvenuto nel passato, che operare *ex nunc*; però è in grado di consentire a tutti i dipendenti dello Stato di poter riprendere con serenità il proprio lavoro non avendo più difficoltà da superare per l'avanzamento di carriera.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, in sede referente.

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari